



Prot. N. (allegato a p.e.c.)
Class. 014-10
Fasc. 2021/5
Rif. Prot. n. 8327/2021

Pesaro, 22/03/2021

ORDINANZA N. 11/A/21 del 22/03/2021

OGGETTO: S.P. N° 132 Cà la Cisterna
Emissione di *Ordinanza* per l'istituzione del limite massimo di velocità a 50 km/h sul tratto dal km 0+000 al km 0+320 e dal km 3+520 al km 3+750 e di 70 km/h nel tratto dal km 0+320 al km 1+320 coincidente con l'inizio del centro abitato di Talacchio e dal km 2+620 coincidente con la fine del centro abitato di Talacchio fino al km 3+520.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che la P.O. 4.2 "Viabilità 1" ha formulato la proposta di seguito riportata:

"PREMESSO

Che è intendimento dell'Amministrazione Provinciale, dare seguito al riassetto della segnaletica verticale presente lungo la S.P. n. 132 Cà La Cisterna di competenza, soprattutto per quanto attiene all'aspetto relativo alle limitazioni di velocità, in conseguenza, peraltro, dalle recenti verifiche tecniche effettuate da questo Settore Viabilità, in relazione all'effettivo stato manutentivo, nonché tenuto conto delle disponibilità economiche dell'Ente. presenta caratteristiche di strada extraurbana secondaria o locale, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia;

Che il tracciato stradale della provinciale, 132 Cà La Cisterna presenta caratteristiche di strada extraurbana secondaria o locale, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia, lungo km 3+720 è vetusto e s'appoggia su versanti interessati da un diffuso dissesto idrogeologico e presenta numerose situazioni di dissesto del piano viabile con avvallamenti e irregolarità e sconfigurazione plano-altimetrica.

CONSTATATO

Che la situazione finanziaria dell'Amministrazione provinciale impedisce intervento adeguato di ripristino, delle originarie sagome della carreggiata e delle sue pertinenze;

CONSIDERATO

Che il degrado rilevato è sull'intero tracciato della provinciale in oggetto, in particolare, gli avvallamenti e le fessurazioni del piano viabile, e le innumerevoli curve, la presenza di innumerevoli intersezioni stradali, non consentono l'applicazione del limite massimo di velocità previsto, per le strade extraurbane locali, dell'art. 142 comma 1 del D. L.gs. 30/04/1992 n° 285 e s.m.i.

RITENUTO, che comunque allo stato attuale, per quanto sopra rappresentato, è opportuno adottare limiti di velocità differenziati.

PROPONE



Per i motivi sopra esposti, la limitazione della velocità massima a 50 km/h dal km 0+000 al km 0+320 e dal km 3+520 al km 3+720, e di limite di velocità massima a 70 km/h dal km 0+320 al km 1+320 “coincidente con l’inizio del centro abitato di Talacchio” e dal km 2+620 “coincidente con la fine del centro abitato di Talacchio” fino al km 3+520. La strada attraversa il territorio del Comune di Vallefoglia.”

CONSIDERATO che la situazione segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.^{vo} del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "*Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti*";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

l'istituzione del limite massimo di velocità di 50 km/h dal 0+000 al km 0+320 e dal km 3+520 al km 3+720, e di limitare la velocità massima a 70 km/h dal km 0+320 al km 1+320 “coincidente con l’inizio del centro abitato di Talacchio” e dal km 2+620 “coincidente con la fine del centro abitato di Talacchio” fino al km 3+520. La strada attraversa il territorio del Comune di Vallefoglia. Con la presente si revocano la precedente ordinanza inerenti i limiti di velocità. La presente ha valore fino a provvedimento di revoca

DISPONE

Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica è affidata all'Ufficio 4.2. “Manutenzione della viabilità 1” del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;

Che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVERTE

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza che la presente ordinanza
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli



Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;

- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino a provvedimento di revoca;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 VIABILITA'

Dott. Ing. Mario Primavera

(Originale firmato digitalmente)